



Lunedì 31/08/2020

Decreto "Agosto": le misure per il lavoro

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 - S.O. n. 30 - è stato pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, noto come "decreto di Agosto", contenente un pacchetto di misure aggiuntive per il rilancio dell'economia a seguito della crisi causata dal Covid-19.

Le principali disposizioni in materia di lavoro

Introdotte importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti.

In primo luogo viene introdotto uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l'obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi. Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza.

Per le aziende che non richiederanno l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall'assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell'occupazione netta.

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell'esonero dai contributi previdenziali resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa.

È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.

Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.

Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) e l'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.



Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un'indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal "decreto rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

<http://www.governo.it>